



**Città di LONATO del GARDA  
Provincia di Brescia**

**AREA AMMINISTRATIVA - Commercio**

**ORDINANZA SINDACALE  
n.377 del 22/10/2020**

**OGGETTO: Attivazione Centro Operativo Comunale di Protezione civile per allerta Covid-19**

**IL SINDACO**

CONSIDERATO che con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 07/10/2020, avente ad oggetto "Proroga dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili", è stata dichiarata la proroga fino al 31/01/2021 per lo stato di emergenza da Covid-19 sul territorio nazionale;

VISTE le nuove disposizioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri DPCM 13.10.2020 e DPCM 18.10.2020 in materia di Misure Urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID – 19;

PRESO ATTO dell'Ordinanza del Ministero della Salute, d'intesa con il Presidente della Regione Lombardia, emessa in data 21 ottobre 2020, avente ad oggetto "Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell'art. 2, comma 2 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 convertito con modificazioni dalla l. 22 maggio 2020, n. 35";

VISTA la nota della Prefettura di Brescia, acclarata al prot. 30590 del 21 ottobre 2020, con la quale – atteso l'accrescersi del numero dei contagi – si invita ad assicurare la funzionalità dei

Centri Operativi Comunali – C.O.C. tenuto conto della loro rilevanza in materia di protezione civile e ambientale e per il ruolo decisivo che potrebbero svolgere durante la stagione invernale per alleviare ogni possibile criticità sul territorio;

VISTO il comunicato 522 COVID/0010656 del 03/03/2020, emesso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Protezione Civile, avente per oggetto: Misure operative di protezione civile inerenti *“la definizione della catena di comando e controllo, del flusso delle comunicazione e delle procedure da attivare in relazione allo stato emergenziale determinato dal diffondersi del virus COVID – 19”* e s.m.i.;

VISTO l’art. 50, commi 5 e 6, del D.Lgs 267/00 e l’art. 54;

RICHIAMATI:

a. L’art. 108 del D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 112, c.1, lettera c), punti 4) e 6);

b. Gli artt. 2 e 15 della Legge n. 225 del 24 febbraio 1992 che, per gli eventi di tipo a,b,c, riconosce il Sindaco come autorità locale di protezione civile, con autonomi poteri di intervento a tutela delle popolazioni interessate dall’emergenza, assumendo la direzione dei servizi di emergenza che insistono sul territorio del comune nonché il coordinamento dei servizi di soccorso;

c. Le indicazioni operative inerenti *“la determinazione dei criteri generali per l’individuazione dei centri operativi di Coordinamento e delle Aree di Emergenza”* con particolare riferimento al punto 1.1 *“Centro di Coordinamento Comunale”*, riportante: *“... omissis... al verificarsi dell’emergenza sul proprio Comune, il Sindaco – autorità di Protezione Civile – assume la direzione dei servizi di emergenza che insistono sul territorio comunale, nonché il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alla popolazione colpita e provvede ai primi interventi necessari a fronteggiare l’emergenza, dando attuazione a quanto previsto dalla pianificazione di emergenza. In particolare, il Sindaco svolge tali azioni nell’ambito del territorio comunale attraverso il personale del Comune e con l’impiego delle risorse umane e strumentali presenti a livello comunale, anche utilizzando il potere di ordinanza. Ove necessario, sulla base delle esigenze operative, il Sindaco può chiedere il concorso delle componenti per delle strutture operative presenti sul territorio (strutture sanitarie, organizzazioni di volontariato, Enti gestori dei servizi essenziali, etc.) e, per il tramite della Prefettura – UTG, anche di eventuali risorse statuali (Vigili del Fuoco e Forze di Polizia). Il Sindaco, nello svolgimento delle attività, si avvale del Centro Operativo Comunale (C.O.C.), attivato con le funzioni di supporto necessarie alla gestione dell’emergenza, nelle quali sono rappresentate le diverse componenti e strutture operative che operano nel contesto locale,...omissis..”*;

d. Il D.Lgs. 2 gennaio 2018, n. 1, recante *“Codice della Protezione Civile”*;

ATTESO che il Sindaco è l’Autorità sanitaria territorialmente competente alla salvaguardia ed alla tutela della salute e dell’igiene pubblica e che nella presente criticità è opportuno un pubblico presidio di supporto alla popolazione anche a fini informativi;

RITENUTO opportuno adottare tutte le misure possibili di contenimento atte a prevenire e contrastare l'ulteriore trasmissione del virus;

ATTESO che, il comunicato 522 COVID/0010656 del 03/03/2020, emesso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Protezione Civile, prevede che, nei comuni o nelle aree nei quali risulta positiva almeno una persona per la quale non si conosce la fonte di trasmissione o comunque nei quali vi è un caso non riconducibile ad una persona proveniente da un'area già interessata dal contagio del menzionato virus, così come previsto dall'art. 1 comma 1 del Decreto legge n. 6 del 23 febbraio 2020, il Sindaco o suo delegato provvede all'attivazione del Centro Operativo Comunale del comune coinvolto e dei comuni confinanti al fine di porre in essere le possibili azioni preventive"

PRESO ATTO anche dalle fonti a mezzo stampa, della presenza, sul territorio comunale, di nuovi casi di persone affette dal virus COVID – 19;

RICORDATO che:

- con deliberazione n. 76 del 20 dicembre 2016, il Consiglio comunale ha approvato il regolamento del servizio comunale di protezione civile del comune di Lonato del Garda;
- Il Servizio Comunale di Protezione Civile si organizza per pianificare i rischi, fronteggiare le emergenze o attuare idonee attività operative derivanti da eventi gestibili in via ordinaria a livello comunale compatibilmente con le risorse disponibili;

CONSIDERATO che, ai fini della protezione civile, l'art. 3 del suddetto Regolamento, istituisce il **Centro Operativo Comunale (COC)** con lo scopo di prevedere le possibili situazioni di emergenza che possono verificarsi nel Comune, composta da:

- a) il Sindaco quale Autorità comunale di Protezione Civile;
- b) l'Unità di Crisi Locale (UCL) con la Sala Operativa;
- c) il Servizio Comunale di Protezione Civile;
- d) il/i referente/i delle associazioni di volontariato di Protezione Civile;
- e) il referente dei Consiglieri di Quartiere
- f) i Responsabili delle Funzioni di supporto di cui all'art. 9 del Regolamento del servizio comunale di protezione civile;
- g) l'intera struttura organizzativa comunale per quanto di competenza.

RICHIAMATO l'art. 5 del Regolamento del servizio comunale di protezione civile che individua l'**Unità di Crisi Locale (UCL)** quale l'organo direttivo di comando e controllo e costituisce lo strumento strategico ed operativo di cui si avvale il Sindaco per gestire l'emergenza sul territorio di competenza;

DATO CHE, ai sensi dell'art. 9 del Regolamento del servizio comunale di protezione civile, al fine di coadiuvare l'attività del Sindaco presso il Centro Operativo Comunale ( COC ) sono previste le "**Funzioni di supporto alla gestione dell'Emergenza**" che si identificano in azioni che hanno il compito di supportare il Sindaco "nelle decisioni da prendere e nell'assunzione di

iniziative a carattere operativo per settori funzionali specifici”;

RILEVATO che ogni “funzione di supporto” è composta da una serie di figure responsabili per la loro competenza specifica e da un coordinatore che ha il compito di organizzare il lavoro dei rispettivi settori e di fornire le informazioni necessarie al Sindaco, sia durante le emergenze che, attraverso il Servizio Comunale di Protezione Civile, durante l’ordinaria attività preparatoria;

CONSIDERATO, altresì, che, il “**Servizio comunale di protezione civile**” previsto dagli artt. 2 e 8 del Regolamento del servizio comunale di protezione civile è, sotto la diretta responsabilità del Sindaco quale autorità comunale di Protezione Civile;

RICHIAMATO l’art. 6 del Regolamento del servizio comunale di protezione civile che istituisce la figura del **Responsabile Operativo Comunale (ROC)** che “costituisce un riferimento fisso e permanente, in costante reperibilità”, individuato dal Sindaco, con apposito decreto, tra i “Funzionari o tra soggetti esterni competenti”;

CONSIDERATO che il ROC avrà il compito di:

- Coordinare l’attività di previsione e prevenzione dei rischi ;
- Organizzare i rapporti con il Volontariato locale;
- Sovrintendere alla stesura e aggiornamento del Piano di Emergenza Comunale;
- Tenere i contatti con le Istituzioni coinvolte in attività di Protezione Civile;
- Coordinare l’attività delle esercitazioni.
- coordinare l’Ufficio di Protezione Civile, di concerto con il Sindaco, attingendo, oltre che da tutte le associazioni di volontariato, da funzioni, servizi e personale impiegato presso il Comune di Lonato del Garda;

VISTO il decreto sindacale n. 4 dell’1/02/2018 con il quale si è provveduto alla nomina dei componenti del servizio comunale di protezione civile del comune di Lonato del Garda;

## **ORDINA**

1) per le motivazioni espresse in narrativa, l’attivazione temporanea dei seguenti organismi del Servizio comunale di protezione civile di cui al decreto sindacale n. 4 dell’1/02/2018:

- Centro Operativo Comunale (C.O.C)
- Unita di Crisi Locale (UCL),
- Responsabile Operativo Comunale

presso la sede del Municipio (Sala Giunta), sito in Piazza Martiri della Libertà n. 12 a Lonato del Garda.

2) di mantenere attivi i predetti organismi del servizio comunale di protezione civile fino alla cessazione degli eventi che hanno determinato l’emergenza.

Copia del presente decreto viene trasmesso alla Regione, alla Provincia, alla Prefettura ed ai Comuni confinanti.

**IL SINDACO**

**Dott. Roberto Tardani**

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i.  
e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma  
autografa